

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1421

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SALVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2007

Modifiche all’articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di visite agli istituti penitenziari

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» stabilisce, all'articolo 67, quali figure istituzionali, religiose e ispettive possono visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione.

Tra queste non sono individuate le figure dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni nel cui territorio sono situati gli istituti penitenziari, né altre figure istituzionali che invece possono svolgere un utile ruolo in questo campo.

Con la presente proposta di legge si vuole porre rimedio a questa lacuna normativa, anche alla luce delle ragioni e degli scopi di tali visite, ben specificati dal regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, tra i quali, in particolare, la verifica delle condizioni di vita dei detenuti.

Se partiamo proprio dalle finalità indicate dal citato regolamento, il riconoscimento del ruolo dei presidenti delle province e dei sindaci appare come una esigenza funzionale, se non addirittura una necessità. Come si può parlare, infatti, delle condizioni di un istituto penitenziario prescindendo dai problemi territoriali, per i quali la massima autorità locale è il sindaco, o dalle relazioni con la provincia e il comune sugli aspetti urbanistici ed edilizi?

Inoltre vi sono anche le questioni degli affidamenti esterni e delle iniziative di formazione e di inserimento lavorativo che coinvolgono appieno le amministrazioni penitenziarie, le province e i comuni.

Il nostro Paese è pieno di casi in cui gli enti locali, le cooperative e le associazioni del terzo settore interagiscono con le case circondariali per attivare iniziative e progetti tesi al recupero e al pieno reintegro nella società dei detenuti.

È pertanto necessario prevedere l'ingresso senza autorizzazione ai sindaci, ai presidenti delle province e agli assessori delegati.

In questi anni inoltre si è andata affermando l'istituzione, a livello territoriale, della figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, istituito in numero ormai significativo di comuni, province e regioni.

Il Garante è emanazione della comunità locale e svolge un ruolo fondamentale di raccordo tra l'ente territoriale e l'amministrazione penitenziaria, promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile delle persone private della libertà personale svolge opera di sensibilizzazione pubblica sui temi della finalità rieducativa della pena e sulle condizioni della detenzione, contribuisce all'avvicinamento della comunità territoriale alle persone ristrette, interviene per assicurare trasparenza e conoscibilità del mondo carcerario.

Anche a queste figure, per il ruolo innovativo e importante che svolgono, va riconosciuto il diritto di ingresso, senza il ricorso ad autorizzazioni *ad hoc*, che ne sminuiscono l'importanza e la specificità del ruolo.

Va altresì adeguata la norma prevedendo l'ingresso senza autorizzazione ai membri del Parlamento europeo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 67, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo la lettera *l*) sono aggiunte le seguenti:

«*l*-bis) il presidente della provincia, l'assessore provinciale delegato, il sindaco e l'assessore delegato del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario;

l-ter) il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, ove costituito presso la regione, la provincia, il comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario;

l-quater) i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia».

